

R.G. 32/2014



Tribunale di Caltanissetta
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta l'istanza di riassunzione depositata il 26.06.2021 dal creditore GUBER BANCA s.p.a.;
considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, depositata il 22 giugno 2021 e pubblicata in G.U. 23.06.2021 n. 25;
considerata la mancata adozione da parte del legislatore, allo stato, di ulteriori misure in tema di procedure esecutive immobiliari;
ritenuto il venir meno della disposta sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
considerato che è stata pubblicata, in data 01.07.2021, sul sito del Tribunale di Caltanissetta apposita circolare con la quale i Giudici dell'Esecuzione hanno chiarito che non occorre la proposizione di istanze di riassunzione ai fini della prosecuzione delle procedure sospese ex art. 54 ter L. n. 27/2020;

P.Q.M.

Precisa che le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore non vanno più considerate sospese;
nelle procedure in cui sia già stata adottata l'ordinanza di vendita, il professionista delegato dovrà immediatamente riprendere e riprogrammare le operazioni di vendita secondo le disposizioni di cui all'ordinanza, avendo cura di osservare con rigore le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in materia di contenimento della pandemia da Covid-19;
nelle procedure in cui non sia ancora stata adottata l'ordinanza di vendita, dovrà attendersi l'udienza ex art. 569 c.p.c..
vanno riprese, a cura dei custodi giudiziari, le attività strumentali alla vendita del cespite, comprese le attività di accompagnamento dei soggetti interessati a visitare l'immobile staggito e le operazioni di liberazione del cespite, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.
Si comunichi al professionista delegato e alle parti.

Caltanissetta, 05.07.2021

Il G.E.,
Dott.ssa Ester Rita DiFrancesco